



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(PROVINCIA DI SAVONA)

N° **141** registro Delibere - Seduta del **25/11/2022**

Verbale di Deliberazione della **GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: **MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI**

L'anno duemilaventidue addi venticinque del mese di Novembre, alle ore 16:50, in Borghetto Santo Spirito, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i signori:

<i>NOMINATIVO</i>	<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
CANEPA GIANCARLO	X	
ANGELUCCI LUCA	X	
D'ASCENZO ALESSIO	X	
LO PRESTI CARLA CELESTE	X	
BONGIORNI CAROLINA	X	
TOTALE	5	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Federica Morabito.

Il Sindaco Canepa Giancarlo e gli assessori Angelucci Luca, D'Ascenzo Alessio, Lo Presti Carla Celeste e Bongiorni Carolina partecipano alla riunione in modalità videoconferenza.

Il Sindaco Giancarlo Canepa, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta segnata all'ordine del giorno, che viene presa in conformità allo schema nel testo di seguito formulato sul quale - ove previsti - sono stati rilasciati preventivamente i pareri stabiliti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, che sono allegati per formarne parte integrale e sostanziale del presente atto.

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le delibere del Consiglio comunale:

- n° 39 adottata dal Consiglio comunale in data 11.12.2017 ad oggetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. n. 243 bis, comma 1, del TUEL 267/2000;
- n. 2 del 18.02.2022 mediante la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione - DUP - periodo 2022-2024;
- n. 4 anch'essa assunta nella seduta del 18.02.2022 che approva il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e suoi allegati;

disponibili alla sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2 e 3 - del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATI

- il decreto n. 3 del 27/01/2021 del Sindaco di nomina del segretario comunale;
- il decreto n. 6 del 01/02/2021 del Sindaco di conferimento dell'incarico di responsabilità dell'UO personale;
- il decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di responsabilità dei servizi e della nomina del V.Segretario c.le n. 2 del 14.06.2022, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il Titolo VII del CCNL 16 novembre 2022, recante “*Responsabilità disciplinare*”;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 75/2017 che ha rivisto il sistema inerente il procedimento disciplinare con modifiche direttamente al D.Lgs. n. 165/2001 negli articoli 55 e segg.;

VISTO in particolare l'articolo 55-bis, cc. 1-2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ove è testualmente disposto:

Articolo 55-bis - Forme e termini del procedimento disciplinare

1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.

3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

RICHIAMATO il regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, parte quarta del regolamento agli uffici e servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 158/2011 e successivamente modificato con deliberazione di G.C. n. 70/2013;

VISTO l'art.3 – Ufficio per i procedimenti disciplinari del suddetto regolamento il quale prevede un organismo collegiale e valutato opportuno, in relazione all'assetto organizzativo di questa amministrazione, modificare il suddetto articolo istituendo un organismo monocratico;

VERIFICATO che il regolamento richiama la normativa vigente nell'anno di entrata in vigore e che, pertanto, non risulta più in linea con la normativa vigente, in particolare i capi due e tre contengono norme caducate e automaticamente sostituite con la disciplina prevista dalla legge o dal contratto collettivo, come anche previsto dall'art. 18 co. 3 del regolamento stesso;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*";

VISTO il capo VII del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del T.U.E.L., il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato;

DATO ATTO atto che in merito alla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio interessato dichiara l'insussistenza d'ipotesi di conflitto d'interesse a proprio carico in relazione all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non reca nessun allegato oltre ai pareri ex art. 49 TUEL;

CON VOTI unanimi, favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione;
2. di modificare l'articolo 3 comma 1 del regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, parte quarta del regolamento agli uffici e servizi, approvato con deliberazione di G.C. n.158/2011 e successive modificazioni, come segue:

figura del L' Ufficio per i procedimenti disciplinari è individuato in un organismo monocratico nella segretaria comunale.

potrà In caso di assenza e/o impedimento del segretario comunale, il sindaco, o un suo delegato, surrogare lo stesso con un Responsabile di Servizio.

mansioni collaboratore adeguate Durante la fase istruttoria, quando la natura delle indagini investe l'esercizio di specialistiche, il titolare dell'ufficio per i procedimenti disciplinari può designare un – specialista della materia – in qualità di consulente. Nel caso di mancanza di professionalità all'interno dell'Ente, possono essere indicati consulenti esterni.

3. di abrogare, per le motivazioni indicate in premessa, il capo II e il capo III del citato regolamento;
4. di attribuire all'ufficio procedimenti disciplinari le competenze previste dalla vigente normativa in materia di sanzioni disciplinari e dal CCNL 2019-2021 del 16 novembre 2022.

Infine, in relazione all'urgenza, con distinta e separata votazione unanime,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Giancarlo Canepa

IL VERBALIZZANTE
Federica Morabito

Atto sottoscritto digitalmente ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, come attestato dal CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE e CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'.
